

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Silvia Corinaldesi - Presidente

dott. Valerio Guidarelli - Giudice

dott.ssa Martina Marinangeli - Giudice rel -est.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3247 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 vertente

TRA

M.M. rappresentato e difeso dall'avv....;

ricorrente

E

D.C. rappresentata e difesa dagli avv.ti ...

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;

Oggetto: Separazione

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 20.5.2019 il ricorrente ha adito il Tribunale al fine di sentir accogliere la domanda di separazione con addebito alla moglie, rappresentando:

- che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario con la resistente il giorno 29.10.1989;
- che dall'unione sono nati due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che la crisi coniugale è stata determinata dal comportamento della D., la quale avrebbe intrattenuto relazioni extraconiugali e perpetrato reiterate aggressioni fisiche e verbali ai danni del marito;
- che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autonomi;
- che ciascun coniuge è titolare di svariati beni immobili esclusi dalla comunione legale, tuttavia i beni personali della sig.ra D. farebbero parte della comunione in quanto acquistati con denaro del coniuge, che ha reso la dichiarazione ex art. 179 co. 2 c.c. a meri fini fiscali.

Con comparsa depositata in data 5.7.2019, si è costituita la resistente, non opponendosi alla pronuncia sullo status, chiedendo tuttavia il rigetto della domanda di addebito avanzata nei propri confronti e l'accoglimento della domanda di addebito formulata nei confronti del marito. A tal riguardo la resistente ha dedotto che il marito avrebbe violato i doveri coniugali nel corso del matrimonio, ponendo in essere atti di violenza fisica e morale per i quali è pendente procedimento penale n.4247/15 R.G.N.R./Mod.21, che vede il M. indagato del delitto di cui all'art. 572 c.p.

La stessa ha poi domandato l'assegnazione della casa familiare nonché un assegno di mantenimento per sé pari ad Euro 1.500,00 dando atto della presenza di un cospicuo patrimonio di famiglia che dovrà essere oggetto di scioglimento della comunione. All'udienza presidenziale del 17.7.2019 il Presidente ha esperito invano il tentativo di conciliazione, ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti, riconoscendo un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad Euro 300,00 mensili, ed ha rinviato la causa dinanzi al giudice istruttore.

Con ordinanza del 31.1.2021 è stata sciolta la riserva istruttoria; all'udienza del 22.9.2021 è stata espletata la prova orale e all'udienza del 9.12.2021 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

1. SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE

La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.

Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato dal fatto che a fronte della domanda avanzata dal ricorrente, la resistente ha aderito alla pronuncia sullo status.

La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

2. SULL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione alla moglie, rappresentando nell'atto introduttivo che la stessa avrebbe avuto una relazione extraconiugale e si sarebbe resa protagonista di aggressioni verbali e fisiche in danno del marito.

In sede di memoria integrativa il ricorrente ha precisato che le relazioni extraconiugali della moglie avrebbe determinato in via esclusiva la crisi coniugale, legittimandone l'addebito. A tal riguardo ha dedotto che:

- In data 29.11.2015 la D. in tarda notte scendeva dalla vettura di tale S. per risalire sulla propria;
- In data 3.12.2015 la D. in tarda notte in un parcheggio davanti l'ufficio postale scendeva dalla vettura di tale F. suo collega di lavoro per risalire sulla propria;
- La D. si faceva immortalare sui sociale abbracciata a tale sig. M.;
- La D. ha intrattenuto con il sig. R. una Chat facebook che dimostrerebbe che gli stessi sono amanti.

Per quanto concerne le presunte relazioni extraconiugali intrattenute dalla D. con F. o S., le stesse sono prive di riscontro probatorio in quanto i video versati in atti (doc. 8 e 9) oltre a non consentire l'individuazione dei soggetti, nulla dimostrano se non che la D. sia stata accompagnata presso la propria vettura da altra automobile. Quanto alla presunta relazione con il sig. M., la foto del social network facebook (che immortalava un gruppo di amici a cena) di per sé è neutra e quanto al video che ritrae la D. in macchina con il M., trattasi di elemento dal quale non poter inferire la sussistenza di una relazione extraconiugale, tenuto conto che la D. ha dedotto di partecipare alle serate presso la sede della scuola di ballo della zona Palombare e di aver usufruito di un passaggio del M. fino alla propria macchina, circostanza confermata da quest'ultimo in sede di escussione testimoniale di cui poi si dirà anche in seguito.

Per quanto concerne invece gli scambi di messaggi via social network Facebook con il sig. R., gli stessi vanno temporalmente collocati nel 2017 - per asserzione di parte resistente non contestata - e dunque in epoca sicuramente posteriore alla crisi coniugale.

Va in ogni caso evidenziato che lo stesso ricorrente colloca temporalmente tali relazioni extraconiugali posteriormente al 14.7.2015 allorché intervennero presso la casa familiare gli Agenti di Polizia a seguito di una lite violenta che, peraltro, nell'occasione, procedettero al sequestro della pistola e n.50 cartucce blindate, pur legalmente detenuta dal M..

Va inoltre evidenziato che lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale ha confermato di non dormire insieme alla moglie dal 2013, a dimostrazione di un rapporto affettivo già logorato, aggiungendo: "confermo che mia moglie dormisse sul divano; tuttavia le ho anche detto di andare all'ikea a prendere un letto per dormire uno da una parte uno da un'altra e non mi ha risposto; preciso che da marzo in poi anche se era freddo andavo a vivere nella casa di M.".

La domanda di addebito avanzata dal ricorrente non può quindi essere accolta in quanto non vi è prova che vi siano state relazioni extraconiugali e che queste siano state causa dell'intollerabilità della convivenza.

Diversamente, è meritevole di accoglimento la domanda di addebito avanzata dalla resistente. Quest'ultima ha dedotto sin dall'atto introduttivo di essere stata vittima di violenze verbali e fisiche nel corso dell'unione matrimoniale, sfociate poi nel procedimento penale n.... /15 R.G.N.R./Mod.21, che vede imputato il M. per il reato di cui all'art. 572 c.p. perché "maltrattava la moglie D.C., essendo solito gridarle contro e minacciarla di morte in occasione dei frequenti contrasti; più volte l'aggrediva anche fisicamente, in un'occasione sferrandole un violento pugno in faccia, in un'altra stringendole il collo, in un'altra ancora prendendola a calci e successivamente procurandole policonfusioni al braccio, tutto ciò anche alla presenza del figlio minore C., in un'occasione anch'egli percosso; la seguiva inoltre nei suoi spostamenti facendo scenate come in occasione del 16/11/2016".

Al culmine degli indicati eventi la D. nel novembre 2016 avrebbe lasciato la casa familiare, ritenendo non più sostenibile tale situazione e trovando coraggio di chiedere la separazione personale, andando ad abitare presso l'abitazione dei genitori in A. Via C. 2/ B.

Questo Collegio ritiene provate le vessazioni fisiche e morali che la D. ha subito nel corso nella vita matrimoniale e che hanno condotto alla irrimediabile intollerabilità della convivenza. Può ritenersi provato l'episodio di aggressione fisica del 14.7.2015 tenuto conto che:

- La D. si è recata al Pronto Soccorso riportando "contusione braccio sn con graffi multipli" e riferendo di aver subito percosse ("riferisce percosse da parte del marito (altri episodi analoghi) policonfusa, riferisce di aver perso nell'ultimo mese 10 chili per lo stress e i maltrattamenti subiti"), ove le sono stati diagnosticati "contusione braccio sn stato di ansia da stress emozionale da maltrattamenti familiari";

- L'evento è stato confermato da D.G., fratello della resistente, il quale, pur non presente, ha potuto constatare immediatamente dopo i fatti i segni riportati; lo stesso ha inoltre riferito di aver presenziato ad accadimenti in cui il marito esercitava violenza verbale nei confronti della sorella (cfr. testimonianza: "Sì è tutto vero, io non sono stato testimone oculare ma ho visto mia sorella dopo che è stata al pronto soccorso a farsi medicare; io sono andato a casa dai miei genitori e ho visto le tumefazioni che aveva sul braccio e sul gomito; mi riferisco all'episodio del 14.7.2015; mia sorella dopo essere stata al pronto soccorso si è recata a casa dei miei genitori e io sono stato lì; io inoltre sono stato testimone di maltrattamenti verbali e non percosse es. se mia sorella interveniva in un discorso il marito le diceva tu stai zitta non capisci niente; questi episodi si sono ripetuti, come anche episodi di violenza fisica ma io non sono mai stato testimone di questi; ad esempio quando il figlio era piccolino ricordo che il M. aveva strappato la maglia della salute al figlio e poi ha sferrato un colpo a mia sorella in viso che è dovuta andare a mettere di punti al pronto soccorso").

Altri testimoni, come il sig. S.M. hanno riferito che la D. confidava il proprio timore nei confronti del marito ("Sì è vero, me lo ha riferito lei e mi ha riferito anche di questo episodio del 14.7.2015 perché fu l'occasione in cui dovette intervenire la polizia e nell'occasione credo che ritirarono la pistola al M.; lei era sempre impaurita tanto che una volta ad una festa di beneficenza ad O. mi riferì la paura di essere spiata e seguita tanto che più tardi scoprì che la sua macchina era sotto controllo; lei mi telefonava dicendo che aveva anche paura fisica; a volte andava dai genitori perché aveva paura di essere picchiata e malmenata io la sentivo al telefono dalla voce").

Gli atteggiamenti aggressivi serbati dal marito sono stati confermati anche dal teste G.M., che escusso, ha riferito dell'episodio del 11.11.2016 allorché avrebbe accompagnato la D. alla propria

autovettura parcheggiata, assistendo alle aggressioni verbali del M. ("Ripeto che ho conosciuto la sig.ra D. nel 2016 e lei mi ha riferito di questo evento; fino ad allora sapevo quello che mi è stato riferito da lei, fino a che poi non ho potuto constatare di persona nel corso di un evento di cui sono stato testimone delle caratteristiche un po' aggressive di suo marito; A. giudice: di che evento parla? Il teste risponde: "parliamo di un evento accaduto l'11.11.2016 eravamo con un gruppo di amici e quando siamo rientrati, ho accompagnato la D. davanti alla palestra e accostandomi sul bordo della strada per farla scendere ho visto il marito in quella sede che strillava e urlava nei confronti della moglie dicendo cosa stava facendo per strada a quell'ora; sono sceso per calmare le acque e il marito era visibilmente alterato; poi ho chiamato i carabinieri ed è intervenuta una pattuglia che ha allontanato il marito ed hanno visto che la signora era sotto shock, mi hanno detto di accompagnarla a casa; solo in quella occasione ho potuto constatare il carattere del marito; preciso che su questo episodio ho riferito anche in sede penale").

Il quadro probatorio è ulteriormente avallato dalla sentenza penale resa dal Tribunale di Ancona in data 25.11.2020, che ha condannato il M. alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione oltre Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il reato di cui all'art. 572 c.p. in riferimento a reiterate condotte di aggressione fisica e verbale dall'anno 1998 all'anno 2016, sentenza che sebbene non passata in giudicato costituisce un elemento di prova da valorizzare.

In punto di addebito giova rammentare che "Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse" (Cass. Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).

Nel caso di specie il narrato di parte ricorrente circa le violenze fisiche e verbali perpetrate dal marito trova riscontro negli elementi probatori e consente, anche in ragione della concomitanza temporale, di ritenere che causa di intollerabilità della convivenza e la ragione per cui la D. ha dovuto lasciare l'abitazione familiare siano state le condotte perpetrate dal marito.

La difesa avanzata da parte ricorrente, il quale ha smentito qualsiasi forma di prevaricazione nei confronti della moglie è priva di pregio, al pari della documentazione audiovisiva prodotta, asseritamente a sostegno della tesi secondo cui il marito sarebbe vittima di violenza, tesi smentita anche nell'ambito della sentenza penale di primo grado. Appare peraltro necessario evidenziare che la documentazione fa riferimento ad accadimenti del 27.12.2016 allorquando la D. aveva già lasciato l'abitazione familiare per intollerabilità della convivenza e già palesato la richiesta di separazione.

Conclusivamente, ritiene questo Tribunale che la separazione sia da addebitare ai comportamenti serbati dal M..

3. SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE

La resistente ha domandato di condannare il M.M. a corrispondere alla signora D.C. il 50% del patrimonio familiare e della comunione nella misura di almeno Euro 850.000,00 ovvero nell'importo maggiore/minore che sarà accertato in corso di causa nonché condannare il M.M. a corrispondere

alla Sig.ra D.C. quota parte dei beni mobili, elettrodomestici, suppellettili, arredi ecc..., presenti nella casa coniugale.

Come già rilevato dal giudice istruttore nell'ordinanza del 31.1.2021 trattasi di domanda inammissibile nel presente giudizio. E infatti, nell'ambito del giudizio di separazione sono oggetto di scrutinio le sole domande accessorie al vincolo matrimoniale, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c. (nel testo modificato dalla L. n. 353 del 1990), soltanto laddove tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; conseguentemente non è possibile il cumulo in un unico processo delle domande soggette al rito della camera di consiglio e di quelle soggette a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione ma in tutto autonome e distinte (Cfr. Cass. 266/2000).

4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

La resistente ha domandato il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad Euro 1.500,00 mensili. A fondamento della richiesta ha dedotto che la stessa percepisce uno stipendio mensile quale dipendente di P.I. pari ad Euro 1.000,00 oltre Euro 1.000,00 quale provento di un immobile concesso in locazione. La stessa è inoltre titolare esclusiva di cinque immobili rispettivamente siti a:

- N. (A.) Via M., Piano 1, Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Categoria (...), Classe (...), Consistenza 3 vani, Rendita Euro 340,86;

- O. (A.) Via A., Piano T, Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Categoria (...), Classe (...), Consistenza 41 mq, Rendita Euro 611,95;

- O. (A.) Via A., 1 Piano T, Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Categoria (...);

- O. (A.) Via A., 1 Piano T-1, Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Categoria (...), Classe (...), Consistenza 256 mq, Rendita Euro 251,20;

- A. Via C., Piano S-1, Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Zona 1, Categoria (...), Classe (...), Consistenza 17 mq, Rendita Euro 117,65;

In riferimento a questi immobili, il ricorrente ha dedotto che in realtà trattasi di beni facenti parte della comunione in quanto acquistati con denaro del coniuge, che avrebbe reso la dichiarazione ex art. 179 co. 2 c.c. a meri fini fiscali. Egli ha anche prodotto una scrittura privata con la quale la moglie riconoscerebbe che gli stessi sono stati pagati con denaro del coniuge, scrittura disconosciuta da quest'ultima.

Giova precisare che ai fini del presente giudizio non è essenziale determinare l'ammontare del patrimonio in comunione legale ai fini dello scioglimento in quanto la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile. Per la stessa ragione non è stato proceduto con la verifica della scrittura privata.

Nel caso di specie occorre verificare se la D. sia il coniuge economicamente più debole, non in grado di mantenere il tenore di vita pregresso e se il M. abbia la capacità di contribuire al suo mantenimento.

Appare utile rammentare che con la separazione non viene reciso il vincolo tra i coniugi e l'assegno di mantenimento è pacifica espressione della solidarietà coniugale. Il richiamo al "mantenimento", in antitesi ai meri alimenti che spettano anche laddove sia stata addebitata la separazione al coniuge debole, ha portato all'affermazione di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui nella valutazione dei presupposti del contributo occorre far riferimento alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale (Cfr. Cass. n. 12196/2017: "La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio").

Tanto premesso, i presupposti per l'assegno sono che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri e l'altro coniuge abbia i mezzi per far fronte all'assegno.

Nel caso di specie la richiedente l'assegno si afferma percettrice di un reddito pari ad Euro 2.000,00 mensili e proprietaria esclusiva di cinque immobili. La stessa ha dedotto, con affermazioni non contestate in modo specifico, che la famiglia era solita godere di un tenore di vita elevato: "frequenti erano le vacanze in rinomate località di villeggiatura tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano e si documentano: diversi viaggi a Parigi, Barcellona, Vienna, Versailles, Cortina D'Ampezzo, Selva di Val Gardena, Auronzo, Merano, Montecarlo, Portofino, Sorrento, Lago di Garda, Milano, Verona, Sirmione, Santa Margherita Ligure, Positano, diversi viaggi nella Costiera Amalfitana, in Croazia, Trieste, nel Salento, alle Cinqueterre, Firenze, Arezzo, Ischia; preziosi regali sono stati acquistati per la moglie: un orologio Rolex, un orologio Cartier, collane d'oro e di brillanti, collane di perle e pietre, orecchini di perle e di brillanti, bracciali d'oro e anelli d'oro e di brillanti acquistati nelle migliori oreficerie di Ancona quali G., G.P. e W.S. nonché presso l'oreficeria G. di M.; pellicce e capi di abbigliamento firmati; week-end e cene presso ristoranti di prima categoria; uscite in barca; auto di lusso inclusa una Porsche Carrera 911".

In base alle ultime dichiarazioni dei redditi versate in atti il M. è percettore di un reddito complessivo annuale pari a circa Euro 34.000,00 ed è titolare esclusivo di sette immobili (indicati nell'atto introduttivo). Sebbene il divario reddituale, in ragione delle entrate mensili, non sia esorbitante, è certo che la capacità economico patrimoniale complessiva del M., sebbene non determinata nel

dettaglio, sia maggiore di quella della D.. Sul punto è sufficiente evidenziare che lo stesso M. afferma di aver acquistato i beni immobili intestati alla moglie con denaro proprio e di averli intestati alla stessa come beni personali esclusivamente per fini fiscali. Egli inoltre pur nel contestare la ricostruzione del patrimonio in comunione legale effettuata dalla D. ha confermato la sussistenza di svariati investimenti, riscattati dal medesimo nel periodo antecedente all'introduzione del presente giudizio. In particolare: una polizza E. del valore di Euro 100.000,00 riscattata nel luglio 2017 e confluita in un conto ora chiuso; una polizza E. riscattata nell'ottobre 2017 per oltre Euro 50.000,00 e confluita in un conto poi chiuso; polizza G. riscattata nel marzo 2016 per un importo di oltre Euro 90.000,00; altra polizza G. riscattata nel maggio 2017 per oltre Euro 20.000,00.

Gli elementi acquisiti sono sufficienti per affermare che la D., sebbene titolare di cinque immobili e di un reddito mensile pari ad Euro 2.000,00, abbia diritto ad un assegno di mantenimento che si stima congruo in Euro 500,00 mensili.

Giova precisare che ogni ulteriore valorizzazione dei sacrifici attuati dalla D. (come l'aver intrattenuto un lavoro part-time per dedicarsi alla famiglia, con conseguenze anche in materia pensionistica) e più volte richiamati nei propri atti sarà oggetto di valutazione in sede di assegno divorzile, precipuamente deputato a soddisfare esigenze compensative, tipiche della fase post - coniugale, nell'ambito del quale si terrà poi in debito conto delle consistenze patrimoniali dei coniugi dopo lo scioglimento della comunione legale.

5. SULLE SPESE DI LITE

La prevalente soccombenza di parte ricorrente ne giustifica la condanna alle spese di lite, che vengono liquidate tenuto conto che è stata svolta attività in riferimento a tutte le fasi di giudizio (fase studio: 1.620 fase introduttiva: 1.147 fase istruttoria: 1.720 fase decisoria: 2.767).

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, domanda disattesa:

DICHIARA la separazione dei coniugi M.M. nato il (...) ad A. e D.C. nata il (...) ad A. i quali hanno contratto matrimonio concordatario ad Ancona il 29.10.1989 (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1989, numero 372 serie A, parte II);

DICHIARA che la separazione è da addebitare al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di M.M.;

RIGETTA la domanda di addebito avanzata dal ricorrente;

ORDINA all'ufficiale di stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

DISPONE le seguenti condizioni di separazione:

1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;

2) il M. verserà a titolo di assegno di mantenimento della moglie la somma di Euro 500,00 mensili, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;

DICHIARA inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte resistente;

DICHIARA tenuto e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte resistente e liquidate in Euro 7.254,00 oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge.

Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 luglio 2022.

Conclusione

Così deciso in Ancona, il 20 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2022.